NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE

PARTE 2

TESTO COORDINATO CON IL REGOLAMENTO REGIONALE N. 5/2007 INTEGRATO E MODIFICATO DAL REGOLAMENTO REGIONALE 19 GENNAIO 2010, N.1

Premessa

Le presenti Norme Forestali integrano e sostituiscono le Norme Forestali Regionali di cui al Regolamento Regionale 20 Luglio 2007 n. 5 successivamente modificate ed integrate con DGR nr.1094 del 13/01/2010.

Per semplicità di lettura, per agevolarne l'uso quotidiano e per evidenziare le differenze introdotte, viene mantenuta la medesima impostazione del suddetto regolamento. Significa che l'esposizione delle Norme del PIF mantiene la medesima capitolazione e articolazione delle Norme Forestali Regionali: se non si hanno differenze l'articolo avrà un rimando al R.R. 5/2007, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1 mentre se vengono introdotte modifiche il testo è preceduto dall'espressione "in deroga" con l'indicazione del comma modificato.

TITOLO I – GENERALITÀ

Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 2 - Autorizzazione paesaggistica e vincolo idrogeologico

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 3 - Siti Natura 2000

IN DEROGA

- 1. Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1
- 2. Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

3. I tagli e le altre attività selvicolturali non sono soggetti alla valutazione di incidenza se rispettano le prescrizioni tecniche provvisorie di cui all'articolo 48.

Art. 4 - Alberi di pregio

L'articolo è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. e) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1.Art. 5

Art. 5 (Deroghe alle norme forestali)

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

TITOLO II - PROCEDURE

Art. 6 - Autorizzazione

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 7 - Silenzio assenso per interventi in deroga

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 8 - Silenzio assenso per interventi nelle riserve regionali e nei parchi naturali

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 9 - Denuncia di inizio attività

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 10 – Opere di pronto intervento

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 11 - Procedura informatizzata

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 12 - Validità del permesso di taglio

Art. 13 - Dichiarazione di conformità tecnica

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 14 - Progetto di taglio

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 15 - Relazione di taglio

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 17 - Controlli

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 18 - Sanzioni

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 19 - Ripristino dei luoghi

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

TITOLO 3 – GESTIONE DEI BOSCHI

Art. 20 - Disposizioni generali sulle attività selvicolturali

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 21 - Stagione silvana

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 22 - Scarti delle lavorazioni

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 23 - Conversioni

Art. 24 - Alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 25 - Rinnovazione artificiale

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 26 - Raccolta del terriccio e della lettiera

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 27 – raccolta del materiale di propagazione forestale e boschi da seme

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 28 - Potature e tagli delle ceppaie

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 29 - Sradicamento delle piante e delle ceppaie

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 30 – Eliminazione di specie esotiche a carattere infestante

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 31 - Gestione dei castagneti da frutto

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 32 - Danni all'ecosistema

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 33 - Danni al soprassuolo arboreo e ai manufatti

Art. 34 – Prevenzione dei danni da concentramento avvallamento ed esbosco dei prodotti e uso di macchine operatrici

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 35 - Segnaletica

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 36 - Recinzioni e chiudende

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 37 – Manifestazioni agonistiche nelle aree boscate e nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 38 - Carbonizzazione in bosco

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 39 - Norme generali per gli interventi in fustaia

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 40 – Norme per gli interventi nei cedui

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 41 - Periodicità dei tagli

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 42 - Norme per gli interventi in cedui sotto fustaia e nelle forme di governo miste.

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 43 - Compilazione del piano di assestamento forestale.

Art. 44 - Piani di assestamento forestale scaduti.

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 45 - Accantonamento degli utili.

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 46 - Libro economico e ripresa.

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 47 - Gestione selvicolturale nelle aree protette.

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 48 - Prescrizioni tecniche per i siti Natura 2000.

IN DEROGA

- In tutti i boschi è obbligatorio il rilascio di alberi, anche morti, che presentino nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che comporti pericolo per la pubblica incolumità;
- 2. In tutti i boschi è obbligatorio il rilascio, salvo i casi di lotta fitosanitaria obbligatoria, di eventuali alberi morti in piedi o a terra in numero di almeno uno ogni mille metri quadrati o loro frazione;
- 3. nei boschi d'alto fusto è vietato eseguire utilizzazioni e altri tagli colturali dal 1 marzo al 31 luglio per i boschi posti a quote fino a 600 m slm, dal 1 aprile al 31 luglio per i boschi posti a quote da 600 a 1000 m slm e dal 15 aprile al 31 luglio per i boschi posti a quote seriori a 1000 m slm, fatta salva diversa autorizzazione della Provincia;
- 4. in tutti i boschi sono vietati i tagli a raso dall'1 marzo al 31 luglio per i boschi posti a quote inferiori a seicento metri;
- 5. dovranno essere impiegati mezzi ed attrezzature il più possibile idonei a minimizzare l'impatto acustico ed il danno ambientale, avendo cura di ripristinare i luoghi al termine dei lavori;
- 6. gli interventi in cui si richiede l'impiego di materiale vegetale dovranno essere effettuati con l'utilizzo di specie autoctone certificate ai sensi del d.lgs 386/03 e del d.lgs 214/05
- 7. nel taglio dei cedui, tutte le riserve presenti devono essere rilasciate fino a che abbiano raggiunto un'età pari ad almeno quattro volte il turno minimo, con obbligo di scelta tra queste per individuare gli alberi destinati all'invecchiamento indefinito;
- 8. in tutti i boschi, gli alberi da destinare all'invecchiamento indefinito sono scelti tra i soggetti dominanti di maggior diametro e di specie autoctone;

- 9. in tutti i boschi è obbligatorio il rispetto del sottobosco e non possono essere effettuate ripuliture nei periodi indicati alla punto 3), salvo che:
 - a. per garantire la sicurezza del cantiere durante l'esecuzione di attività selvicolturali;
 - b. per accertate esigenze di prevenzione degli incendi;
 - c. nei castagneti da frutto;
- 10. in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio delle specie arboree o arbustive considerate rare o sporadiche in base a specifici elenchi predisposti dalla Giunta regionale in attuazione della legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea);
- 11. in tutti i boschi è obbligatorio contrastare la diffusione delle seguenti specie esotiche a carattere infestante mediante il taglio o estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale:

Nome italiano	Nome scientifico	habitu
		S
Acero bianco americano	Acer negundo L.	albero
Ailanto o albero del paradiso	Ailanthus glandulosa Desf. =	
	Ailanthus altissima Mill.	albero
Ciliegio tardivo o ciliegio nero	Prunus serotina Ehrh	
americano		albero

- 12. In tutti i boschi è obbligatorio, durante le attività selvicolturali, adottare le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica, dei piccoli specchi o corsi d'acqua, delle zone umide e della flora erbacea nemorale protetta;
- 13. nei rimboschimenti, negli imboschimenti, nei rinfoltimenti ed in caso di rinnovazione artificiale è obbligatorio l'uso di specie previste per i tipi forestali della Lombardia; rimboschimenti e imboschimenti possono essere realizzati solo su terreni agricoli.
- 14. in tutti i boschi sono vietati il transito di mezzi cingolati e la movimentazione di legname o di altri materiali a strascico;
- 15. devono essere gestiti come le fustaie i boschi appartenenti ai seguenti tipi forestali:
 - acero-tiglieti;
 - alnete di ontano nero;
 - querceti a prevalenza di cerro, farnia o rovere.

Art. 49 - Caratteristiche degli impianti.

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 50 - Procedure per la realizzazione e l'inventario degli impianti.

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 51 - Materiale vegetale.

Art. 52 -Divieto all'impianto di specie esotiche a carattere infestante dannose per la conservazione della biodiversità.

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 53 - Interventi in caso di diffusione di organismi nocivi.

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 54 - cautele per l'accensione del fuoco nei boschi.

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 55 - Interventi attivi per la prevenzione degli incendi boschivi.

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 56 - Boschi danneggiati dal fuoco o da avversità meteoriche o biotiche.

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 57 - Limiti al pascolo in bosco.

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 58 - Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di elettrodotti.

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 59 – Tagli per la manutenzione nelle aree di reti di pubblica utilità.

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 60 – Tagli per la manutenzione nelle aree di reti di viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti.

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 61 - Tagli per la manutenzione di opere e sezioni idrauliche.

Art. 62 - Boschi sottoposti ai vincoli di cui all'articolo 17, R.D. 3267/1923.

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 63 - Boschi intensamente fruiti.

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

TITOLO IV – GESTIONE DEI TERRENI NON BOSCATI SOTTOPOSTI AL VINCOLO IDROGEOLOGICO

Art. 64 - Taglio di alberi e arbusti.

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 65 - Lavorazione del terreno.

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 66 - Regimazione delle acque agrarie.

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 67 - Prati stabili.

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 68 – Modalità di pascolo.

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 69 - Pascolo eccessivo.

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

TITOLO V – INFRASTRUTTURE FORESTALI E ALTRE OPERE CHE INTERESSANO L'ECOSISTEMA FORESTALE

Art. 70 - Definizioni.

Art. 71 - Manutenzione.

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 72 - Tutela della viabilità agro-silvo-pastorale.

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 73 - Gru a cavo.

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 74 - Fili a sbalzo.

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 75 - Esecuzione dei tagli nei boschi pubblici.

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 76 - Infrastrutture forestali temporanee.

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 77 - Altre norme di salvaguardia idrogeologica.

Come da Regolamento regionale n.5/07, integrato e modificato dal Regolamento regionale 19 Gennaio 2010, n.1

Art. 78 - Movimenti terra per linee e condotte aeree o interrate.